

INDICE

1. Glossario.....	2
2. Premessa e scopo.....	4
3. Destinatari della Procedura.....	5
4. Ambito di applicazione.....	6
5. Oggetto e contenuto della Segnalazione, esclusioni.....	6
6. Descrizione del processo e responsabilità.....	9
6.1 Modalità di Segnalazione.....	9
6.2 Gestione delle Segnalazioni.....	13
a) Tutte le società del Gruppo sia italiane che estere (ad esclusione di De'Longhi Appliances S.r.l. e De'Longhi Romania S.R.L.).....	13
b) De'Longhi Appliances S.r.l.....	18
c) De'Longhi Romania S.R.L.....	21
7. Divieto di ritorsione - tutela dei Segnalanti e dei soggetti diversi dai Segnalanti, condizioni per beneficiare delle tutele disciplinate dalla presente Procedura.....	24
8. Conservazione della documentazione.....	27
9. Comunicazioni periodiche/Flussi informativi.....	28
10. Sistema disciplinare.....	28
11. Riservatezza e tutela dei dati personali.....	29
12. Sanzioni.....	31
13. Formazione del personale.....	31
14. Pubblicità della presente Procedura.....	32

1. Glossario

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale De'Longhi o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con De'Longhi Group (di seguito De'Longhi) e/o con le società controllate;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- **Modello Organizzativo 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da De'Longhi Group e dalle società controllate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- **Personale De'Longhi Group:** i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali, tutti i dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti), i collaboratori (inclusi gli stagisti) anche temporanei;
- **Segnalante:** il soggetto che effettua la Segnalazione di comportamenti illeciti o non conformi che si verificano all'interno del Gruppo De'Longhi;
- **Segnalazione:** l'insieme delle informazioni fornite dal Segnalante per mezzo dei canali di Segnalazione messi a disposizione circa un Comportamento Illegittimo;
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di Segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione italiana (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale interno;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale De'Longhi, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con De'Longhi e/o con le società controllate, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale del Gruppo De'Longhi.

2. Premessa e scopo

Il Gruppo De'Longhi promuove e ritiene valori fondamentali, nello svolgimento delle proprie attività, i principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo.

Il Codice Etico di Gruppo prevede che i dipendenti, dirigenti e vertici aziendali rispettino tutte le leggi e normative vigenti e adempiano alle loro mansioni con onestà e integrità.

In linea e ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico, attraverso la presente Procedura di Whistleblowing, il Gruppo De'Longhi intende promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno con l'obiettivo di gestire e verificare le modalità di svolgimento delle attività di impresa al fine di assicurare il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie nonché degli strumenti normativi aziendali e diffondere, a tutti i livelli, una cultura fondata sulla trasparenza e sulla consapevolezza dell'esistenza dei controlli nonché sull'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli stessi.

Il Gruppo De'Longhi precisa come la presente Procedura non pregiudica né limita, in alcuna maniera, gli obblighi di denuncia alle autorità giudiziarie o contabili competenti, né quelli di Segnalazione agli organi di controllo istituiti in Gruppo De'Longhi.

La presente procedura (di seguito Procedura) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) – anche anonime - su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale di De'Longhi Group quale strumento di tutela dell'integrità dell'Organizzazione. I destinatari della presente Procedura possono segnalare comportamenti illeciti o non conformi al Codice Etico, alle procedure interne, alle leggi e normative vigenti, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello Organizzativo 231) per le società del Gruppo che lo hanno adottato.

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.

Tale normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso i Segnalanti che forniscono informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione;

- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di Segnalazione interni all'Organizzazione (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- la facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- la possibilità di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari nonché di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC.

3. Destinatari della Procedura

I destinatari della presente Procedura (i “Segnalanti” o “Destinatari”) sono i soggetti collegati in senso ampio a De’Longhi Group, e alle società del Gruppo per le quali trova applicazione, che possono fare la Segnalazione ai sensi della normativa e della presente Procedura. In particolare:

- vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- azionisti (persone fisiche);
- tutti i dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti), i collaboratori (inclusi gli stagisti) anche temporanei;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- fornitori,
- clienti;

- appaltatori e altri collaboratori, ovvero i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di società del Gruppo De'Longhi sulla base di un mandato o di altro rapporto contrattuale.

La Segnalazione può essere effettuata anche:

- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto lavorativo);
- se il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

La tutela contro gli atti di ritorsione riconosciuta ai Segnalanti ai sensi del Paragrafo 7 della presente Procedura è estesa anche:

- ai facilitatori (ad esempio, le persone fisiche che prestano assistenza al Segnalante nel processo di Segnalazione ed operano all'interno del contesto lavorativo del Segnalante e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante a lui/lei legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante a lui/lei legati da un rapporto abituale e corrente.

4. Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica alle società del Gruppo De'Longhi sia italiane che estere.

Per quanto attiene al dettaglio di ogni singola società per la gestione delle Segnalazioni si rimanda alla relativa sottosezione presente al Paragrafo 6.

5. Oggetto e contenuto della Segnalazione, esclusioni

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti illegittimi (da intendersi come qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto

sulla stessa) che arrechino o che possano arrecare danno o pregiudizio al Gruppo e/o ai suoi Dipendenti e/o ad interessi pubblici – inerente ai seguenti ambiti:

- violazioni del Codice Etico;
- violazioni del Modello Organizzativo 231 (per le società italiane che lo adottano);
- violazioni di disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, lesive di un interesse pubblico;
- violazioni di procedure interne.

Con riguardo al concetto di “comportamenti illegittimi” si fa riferimento, in particolare, a:

a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per le società italiane che hanno adottato il Modello di Organizzazione Gestione e controllo (reati presupposto quali a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, delitti contro l'industria e il commercio, reati societari, reati di abuso di mercato, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di diritto di autore, reati di contrabbando, reati di corruzione tra privati, reati tributari, reati ambientali, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) oppure la violazione del Modello Organizzativo 231;

b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati in allegato al D. Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati in allegato alla direttiva UE 2019/1937, relativamente ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
- tutela dell'ambiente;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
- finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;

- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”);

d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, Paragrafo 2, del TFUE, riguardanti la circolazione delle merci delle persone, dei servizi e dei capitali del mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società;

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE di cui ai tre precedenti punti (le violazioni di cui ai punti b), c) d) ed e) considerati come “Violazioni del Diritto UE”).

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- fondati sospetti di commissioni delle violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

La Segnalazione dovrà essere il più possibile precisa e accurata, pertanto, il Segnalante, laddove conosciuti, dovrà fornire:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento e allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

La presente Procedura non si applica alle Segnalazioni relative a violazioni:

- che non ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle società del Gruppo;
- di cui si è venuti a conoscenza fuori dal contesto lavorativo;

- legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- disciplinate da leggi speciali, o regolate da regolamenti dell'Unione Europea o direttive già trasposte;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti nel settore difesa e sicurezza nazionale.

6. Descrizione del processo e responsabilità

6.1 Modalità di Segnalazione

I Destinatari della presente Procedura che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili violazioni segnalabili ai sensi della presente Procedura, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni.

Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima ma dovranno essere sempre documentate e circostanziate, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività istruttoria per la verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Di seguito vengono indicati i canali di Segnalazione utilizzabili:

a) CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il Segnalante invierà le Segnalazioni secondo le modalità di seguito descritte:

1. In forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la piattaforma informatica protetta, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito www.delonghigroup.com fornita dalla società EQS Group AG (di seguito "Piattaforma"), per la realizzazione della Segnalazione e la conservazione delle medesime e della relativa documentazione allegata, nonché per la conservazione e tracciatura delle attività di gestione svolte (al fine di offrire il massimo livello di riservatezza il canale di Segnalazione è gestito e garantito da un responsabile esterno e terzo). Nella Piattaforma è presente un'apposita sezione FAQ (*Frequently Asked Questions*) che contiene le domande più frequenti. Il Segnalante può allegare alla Segnalazione anche documentazione a supporto che rimane

archiviata nel fascicolo della relativa Segnalazione. La Piattaforma attribuisce ad ogni Segnalazione un codice identificativo univoco e una password generata dal Segnalante che gli permette di accedere per verificare lo stato di lavorazione della Segnalazione.

La Segnalazione può essere in italiano, inglese o in una delle altre lingue consentite dalla Piattaforma.

La Piattaforma utilizzata per le Segnalazioni è conforme alla normativa disposta dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e tutti i dati scambiati attraverso tale strumento saranno disponibili solo in forma crittografata. La crittografia e l’architettura di sicurezza garantiscono la confidenzialità nonché l’anonimato delle Segnalazioni e che nessuna terza parte, nemmeno EQS Group, abbia accesso ai dati.

Le Segnalazioni inviate utilizzando tale canale di Segnalazione saranno gestite come indicato nel successivo Paragrafo 6.2.

La scelta del canale di Segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto, in via prioritaria, è favorito l’utilizzo del canale interno di cui al presente Paragrafo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di seguito indicate è possibile effettuare una Segnalazione attraverso il canale esterno.

Nel caso in cui il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione tramite un incontro personale, il responsabile della gestione delle segnalazioni Whistleblowing dovrà fissare tale incontro entro un termine ragionevole (massimo quindici giorni). L’incontro, previo consenso del Segnalante, potrà essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il Segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante (il quale riceverà una copia di tale verbale), oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa (es. PEC) ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dal Gruppo De’Longhi per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, e laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata “*Segnalazione whistleblowing*” e va trasmessa, entro

7 (sette) giorni dal suo ricevimento al gestore delle Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa dal canale di Segnalazione interno implementato (es. PEC), ma al soggetto individuato e autorizzato dal Gruppo De'Longhi per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, quest'ultimo provvederà a caricare tale Segnalazione sulla Piattaforma designata e comunicherà al Segnalante il relativo codice identificativo della Segnalazione generato dalla Piattaforma per la gestione delle comunicazioni ad essa relative.

b) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

In alternativa a quanto sopra, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per denunciare la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, se dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalle normative nazionali, il canale di comunicazione interna di cui al precedente Paragrafo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha attivato un canale di Segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Segnalazione esterna può essere effettuata:

- in forma scritta tramite piattaforma informatica;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;

- su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

come meglio riportato nelle linee guida adottate dall'ANAC e pubblicate sul suo sito, che definiscono altresì le procedure di gestione delle Segnalazioni esterne.

La Segnalazione inoltrata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve comunque essere inviata all'autorità competente entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento.

c) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione mediante divulgazione pubblica (ossia rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni), per denunciare la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, tramite stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (quali media e social), se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e non è stato dato alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

d) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

Le previsioni della presente Procedura ed in particolare le misure di protezione in essa previste si applicano anche nel caso in cui la Segnalazione di una violazione, del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento, sia fatta mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

6.2 Gestione delle Segnalazioni

a) Tutte le società del Gruppo sia italiane che estere (ad esclusione di De'Longhi Appliances S.r.l. e De'Longhi Romania S.R.L.)

Per tutte le società del Gruppo, sia italiane che estere (ad esclusione di De'Longhi Appliances S.r.l. e De'Longhi Romania S.R.L.), la modalità di gestione è la seguente.

La Segnalazione, come prescritto nella presente Procedura, può essere effettuata in forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la Piattaforma, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito www.delonghigroup.com, nella quale il Segnalante ha la possibilità di presentare Segnalazioni relative alle seguenti società del Gruppo:

Nome società
De'Longhi S.p.A.
E-Services S.r.l.
De'Longhi Braun Household GmbH
De'Longhi Deutschland GmbH
De'Longhi Benelux S.A.
De'Longhi Electrodomésticos España S.L.U.
De'Longhi France S A S
De'Longhi Capital Services S.r.l.
De'Longhi Polska Sp Zo.o
De'Longhi - Kenwood GmbH (Austria)
De'Longhi Kenwood (Hellas) S.A.
De'Longhi Praga SRL

De'Longhi Portugal Unipessoal Lda
De'Longhi Hungary
De'Longhi Hrvatska D.o.o.
De'Longhi America Inc.
De'Longhi Australia Pty Ltd.
De'Longhi Canada Inc.
De'Longhi Japan Corp.
De'Longhi Mexico SA DE CV
De'Longhi New Zealand LTD
De'Longhi Kenwood Korea Ltd.
Capital Brands Holdings Inc.
De'Longhi Scandinavia AB
De'Longhi Appliances Technology Services (Shenzen) Co. Ltd
De'Longhi Kenwood A.P.A. Ltd (Hong Kong)
DL Trading Shanghai Company Ltd
De'Longhi-Kenwood Appliances (DONGGUAN) Co. Ltd.
On Shiu (Zhongshan) Electrical Appliance Company Limited
De'Longhi Kenwood MEIA FZE (UAE)
Kenwood Appliances (Malaysia) SDN.BHD.
Kenwood Appliances Singapore Pte Ltd

De'Longhi South Africa Proprietary Limited
Kenwood Limited
Kenwood Swiss AG
De'Longhi Ukraine LLC
Eversys S.A.
De'Longhi LLC

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni per le società riportate in tabella, è:

- Il Comitato Whistleblowing (anche denominato "CWB") costituito da personale appartenente alle seguenti funzioni:
 - Direzione dell'Internal Audit di Gruppo;
 - Direzione delle Risorse Umane di Gruppo;
 - Direzione Affari Legali del Gruppo.

Il Comitato Whistleblowing ha il ruolo di garantire e supervisionare l'integrità, l'indipendenza e l'efficacia dei processi e delle procedure di whistleblowing della società di riferimento ed è titolare di un ruolo adeguato di indipendenza all'interno del Gruppo, potendo accedere a tutte le informazioni e ai dati personali relativi alle Segnalazioni ricevute.

In relazione alle Segnalazioni su Violazioni inerenti il D.Lgs. n. 231/2001 (per le società del Gruppo che adottano il Modello Organizzativo 231) il CWB informerà l'OdV per i conseguenti adempimenti.

I casi di conflitto di interessi che si verificano verranno gestiti come segue:

- qualora la Segnalazione sia rivolta nei confronti di uno dei membri del CWB, allora verrà gestita dagli altri membri del CWB nel rispetto delle tempistiche, delle modalità operative e dei principi di riservatezza di cui alla presente procedura e secondo le

modalità previste sulla Piattaforma (al componente interessato sarà precluso l'accesso alla Segnalazione con opportuno settaggio della Piattaforma).

Il CWB opera assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione.

La gestione operativa delle attività istruttorie conseguenti alle Segnalazioni è attribuita al Comitato Whistleblowing.

A livello operativo, una volta ricevuta una Segnalazione, il CWB dovrà:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante durante lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- dare un corretto seguito alla Segnalazione ricevuta, attraverso la raccolta di eventuali ulteriori informazioni/documentazione utili per le valutazioni del caso, coinvolgendo, se necessario, le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- valutare le informazioni/documentazione raccolte a seguito della Segnalazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- fornire un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- rispettare, durante la gestione dell'attività istruttoria, la riservatezza del Segnalante, del segnalato, delle informazioni della Segnalazione.

Il CWB provvederà a:

1. valutare preliminarmente la Segnalazione (verifica della presenza di dati ed informazioni sufficientemente circostanziati utili ad una prima valutazione che escluda l'evidente infondatezza della Segnalazione) e, qualora la Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, a richiedere al Segnalante ulteriori informazioni a mezzo di un apposito messaggio inserito sulla Piattaforma che il Segnalante potrà vedere utilizzando il codice identificativo univoco attribuito dalla Piattaforma stessa alla Segnalazione;

2. archiviare la Segnalazione qualora dall'analisi di cui al precedente punto emerga l'assenza di elementi sufficienti, l'infondatezza della Segnalazione, ovvero la stessa risulti fatta in malafede. L'archiviazione sarà corredata delle relative motivazioni;
3. avviare attività di approfondimento ed indagine, qualora dall'analisi di cui al precedente punto 1 emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione.

Qualora emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione, il CWB, nello svolgimento delle attività operative istruttorie nel rispetto della riservatezza, assumerà informazioni, dettagli, documentazione presso le varie funzioni aziendali interessate nonché presso il soggetto segnalato, il quale potrà chiedere di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese e alle prove fornite sul fatto oggetto dell'attività istruttoria stessa.

Qualora all'esito dell'attività di accertamento è confermata la commissione del fatto oggetto della Segnalazione, viene redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'organo direttivo (di seguito, "Organo Direttivo") l'adozione di ogni conseguente azione (es. azioni sanzionatorie e/o correttive). L'Organo Direttivo valuterà, inoltre, l'adozione di azioni a tutela delle società del Gruppo, anche in sede giudiziaria (ad es. sospensione, cancellazione del fornitore, azioni giudiziarie, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, ecc.).

Nello svolgimento di tali analisi/attività il CWB potrà:

- informare a seconda della materia oggetto della Segnalazione, uno o più responsabili delle seguenti funzioni all'interno del Gruppo:
 - il Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità (o di un Organo equivalente);
 - qualsiasi altra persona a tal fine nominata dagli Organi Societari competenti;
 - il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la società sia soggetta al D. Lgs. n. 231/2001 e la Segnalazione riguardi la commissione di reati presupposto o violazioni del Modello organizzativo adottato;
- avvalersi di altre funzioni aziendali ovvero rivolgersi a consulenti esterni;
- comunicare all'Organo Direttivo la valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in caso di Segnalazioni in malafede o con intento diffamatorio.

Tutte le attività come sopra descritte e la documentazione eventualmente acquisita relativa alle Segnalazioni sono registrate e conservate sulla Piattaforma, dove sono riportate in forma sintetica tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa, all'indagine condotta, alla reportistica prodotta.

b) De'Longhi Appliances S.r.l.

Per De'Longhi Appliances S.r.l. la modalità di gestione è la seguente.

La Segnalazione, come prescritto nella presente procedura, può essere effettuata in forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la Piattaforma, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito www.delonghigroup.com, nella quale il Segnalante ha la possibilità di presentare segnalazioni relative alla società De'Longhi Appliances S.r.l..

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni per De'Longhi Appliances S.r.l. è:

- il Gruppo di Lavoro Whistleblowing (anche denominato GLWB) composto da:
 - Comitato Whistleblowing (anche denominato "CWB"), a sua volta costituito da personale individuato nelle seguenti funzioni:
 - ❖ Direzione dell'Internal Audit di Gruppo;
 - ❖ Direzione delle Risorse Umane di Gruppo;
 - ❖ Direzione Affari Legali del Gruppo;
 - Focal Point Whistleblowing (anche denominato "Focal Point Locale") individuato in un dipendente di De'Longhi Appliances S.r.l. con un livello di conoscenza e competenze idonee al ruolo.

Il Focal Point Locale ha il ruolo di garantire e supervisionare l'integrità, l'indipendenza e l'efficacia dei processi e delle procedure di whistleblowing della società di riferimento ed è titolare di un ruolo adeguato di indipendenza all'interno della società, potendo accedere a tutte le informazioni e ai dati personali relativi alle segnalazioni ricevute.

In relazione alle segnalazioni su Violazioni inerenti il D. Lgs. n.231/2001 il GLWB informerà l'OdV per i conseguenti adempimenti.

I casi di conflitto di interessi che si verificano verranno gestiti come segue:

- qualora la Segnalazione sia rivolta nei confronti del Focal Point Locale, allora verrà gestita dal CWB nel rispetto delle tempistiche, delle modalità operative e dei principi di riservatezza di cui alla presente Procedura;
- qualora la Segnalazione sia rivolta nei confronti di uno dei membri del CWB, allora verrà gestita dagli altri membri del CWB e dal Focal Point Locale, nel rispetto delle tempistiche, delle modalità operative e dei principi di riservatezza di cui alla presente procedura e secondo le modalità previste sulla Piattaforma (al componente interessato sarà precluso l'accesso alla Segnalazione con opportuno settaggio della Piattaforma).

Il GLWB opera assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione.

La gestione operativa delle attività istruttorie conseguenti alle Segnalazioni è attribuita al GLWB.

A livello operativo, una volta ricevuta una Segnalazione, il GLWB dovrà:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante durante lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- dare un corretto seguito alla Segnalazione ricevuta, attraverso la raccolta di eventuali ulteriori informazioni/documentazione utili per le valutazioni del caso, coinvolgendo, se necessario, le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- valutare le informazioni/documentazione raccolte a seguito della Segnalazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- fornire un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- rispettare, durante la gestione dell'attività istruttoria, la riservatezza del Segnalante, del segnalato, delle informazioni della Segnalazione.

Il GLWB provvederà a:

1. valutare preliminarmente la Segnalazione (verifica della presenza di dati ed informazioni sufficientemente circostanziati utili ad una prima valutazione che escluda l'evidente infondatezza della Segnalazione) e, qualora la Segnalazione non risulti adeguatamente

circostanziata, a richiedere al Segnalante ulteriori informazioni a mezzo di un apposito messaggio inserito sulla Piattaforma che il Segnalante potrà vedere utilizzando il codice identificativo univoco attribuito dalla Piattaforma stessa alla Segnalazione;

2. archiviare la Segnalazione qualora dall'analisi di cui al precedente punto emerga l'assenza di elementi sufficienti, l'infondatezza della Segnalazione, ovvero la stessa risulti fatta in malafede. L'archiviazione sarà corredata delle relative motivazioni;
3. avviare attività di approfondimento ed indagine, qualora dall'analisi di cui al precedente punto 1 emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione.

Qualora emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione, il GLWB, nello svolgimento delle attività operative istruttorie nel rispetto della riservatezza, assumerà informazioni, dettagli, documentazione presso le varie funzioni aziendali interessate nonché presso il soggetto segnalato, il quale potrà chiedere di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese e alle prove fornite sul fatto oggetto dell'attività istruttoria stessa.

Qualora all'esito dell'attività di accertamento è confermata la commissione del fatto oggetto della Segnalazione, viene redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'Organo Direttivo l'adozione di ogni conseguente azione (es. azioni sanzionatorie e/o correttive). L'Organo Direttivo valuterà, inoltre, l'adozione di azioni a tutela di De'Longhi Appliances S.r.l., anche in sede giudiziaria (ad es. sospensione, cancellazione del fornitore, azioni giudiziarie, provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti di De'Longhi Appliances S.r.l., ecc.).

Nello svolgimento di tali analisi/attività il GLWB potrà:

- informare a seconda della materia oggetto della Segnalazione, uno o più responsabili delle seguenti funzioni all'interno del Gruppo:
 - il Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità (o di un Organo equivalente);
 - qualsiasi altra persona a tal fine nominata dagli Organi Societari competenti;
 - il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la società sia soggetta al D. Lgs. n.231/2001 e la Segnalazione riguardi la commissione di reati presupposto o violazioni del Modello organizzativo adottato;
- avvalersi di altre funzioni aziendali ovvero rivolgersi a consulenti esterni;

- comunicare all'Organo Direttivo la valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in caso di Segnalazioni in malafede o con intento diffamatorio.

Tutte le attività come sopra descritte e la documentazione eventualmente acquisita relativa alle Segnalazioni sono registrate e conservate sulla Piattaforma, dove sono riportate in forma sintetica tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa, all'indagine condotta, alla reportistica prodotta.

c) De'Longhi Romania S.R.L.

Per De'Longhi Romania S.R.L. la modalità di gestione è la seguente.

La Segnalazione, come prescritto nella presente Procedura, può essere effettuata in forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la Piattaforma, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito www.delonghigroup.com, nella quale il Segnalante ha la possibilità di presentare segnalazioni relative alla società De'Longhi Romania S.R.L..

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni per De'Longhi Romania S.R.L. è:

- il Gruppo di Lavoro Whistleblowing (anche denominato GLWB) composto da:
 - Comitato Whistleblowing (anche denominato "CWB"), a sua volta costituito da personale individuato nelle seguenti funzioni:
 - ❖ Direzione dell'Internal Audit di Gruppo;
 - ❖ Direzione delle Risorse Umane di Gruppo;
 - ❖ Direzione Affari Legali del Gruppo;
 - Focal Point Whistleblowing (anche denominato "Focal Point Locale") individuato in un dipendente di De'Longhi Appliances S.R.L.. con un livello di conoscenza e competenze idonee al ruolo.

Il Focal Point Locale ha il ruolo di garantire e supervisionare l'integrità, l'indipendenza e l'efficacia dei processi e delle procedure di whistleblowing della società di riferimento ed è

titolare di un ruolo adeguato di indipendenza all'interno della società, potendo accedere a tutte le informazioni e ai dati personali relativi alle segnalazioni ricevute.

In relazione alle segnalazioni su Violazioni inerenti il D.Lgs. n.231/2001 il GLWB informerà l'OdV per i conseguenti adempimenti.

I casi di conflitto di interessi che si verificano verranno gestiti come segue:

- qualora la Segnalazione sia rivolta nei confronti del Focal Point Locale, allora verrà gestita dal CWB nel rispetto delle tempistiche, delle modalità operative e dei principi di riservatezza di cui alla presente procedura;
- qualora la Segnalazione sia rivolta nei confronti di uno dei membri del CWB, allora verrà gestita dagli altri membri del CWB e dal Focal Point Locale, nel rispetto delle tempistiche, delle modalità operative e dei principi di riservatezza di cui alla presente procedura e secondo le modalità previste sulla Piattaforma (al componente interessato sarà precluso l'accesso alla Segnalazione con opportuno settaggio della Piattaforma).

Il GLWB opera assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione.

La gestione operativa delle attività istruttorie conseguenti alle Segnalazioni è attribuita al GLWB.

A livello operativo, una volta ricevuta una Segnalazione, il GLWB dovrà:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante durante lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- dare un corretto seguito alla Segnalazione ricevuta, attraverso la raccolta di eventuali ulteriori informazioni/documentazione utili per le valutazioni del caso, coinvolgendo, se necessario, le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- valutare le informazioni/documentazione raccolte a seguito della Segnalazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- fornire un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione;

- rispettare, durante la gestione dell'attività istruttoria, la riservatezza del Segnalante, del segnalato, delle informazioni della Segnalazione.

Il GLWB provvederà a:

1. valutare preliminarmente la Segnalazione (verifica della presenza di dati ed informazioni sufficientemente circostanziati utili ad una prima valutazione che escluda l'evidente infondatezza della Segnalazione) e, qualora la Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, a richiedere al Segnalante ulteriori informazioni a mezzo di un apposito messaggio inserito sulla Piattaforma che il Segnalante potrà vedere utilizzando il codice identificativo univoco attribuito dalla Piattaforma stessa alla Segnalazione;
2. archiviare la Segnalazione qualora dall'analisi di cui al precedente punto emerga l'assenza di elementi sufficienti, l'infondatezza della Segnalazione, ovvero la stessa risulti fatta in malafede. L'archiviazione sarà corredata delle relative motivazioni;
3. avviare attività di approfondimento ed indagine, qualora dall'analisi di cui al precedente punto 1 emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione.

Qualora emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione, il GLWB, nello svolgimento delle attività operative istruttorie nel rispetto della riservatezza, assumerà informazioni, dettagli, documentazione presso le varie funzioni aziendali interessate nonché presso il soggetto segnalato, il quale potrà chiedere di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese e alle prove fornite sul fatto oggetto dell'attività istruttoria stessa.

Qualora all'esito dell'attività di accertamento è confermata la commissione del fatto oggetto della Segnalazione, viene redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'Organo Direttivo l'adozione di ogni conseguente azione (es. azioni sanzionatorie e/o correttive). L'Organo Direttivo valuterà, inoltre, l'adozione di azioni a tutela di De'Longhi Romania SRL, anche in sede giudiziaria (ad es. sospensione, cancellazione del fornitore,

azioni giudiziarie, provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti di De'Longhi Romania SRL, ecc.).

Nello svolgimento di tali analisi/attività il GLWB potrà:

- informare a seconda della materia oggetto della Segnalazione, uno o più responsabili delle seguenti funzioni all'interno del Gruppo:
 - il Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità (o di un Organo equivalente);
 - qualsiasi altra persona a tal fine nominata dagli Organi Societari competenti;
 - il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la società sia soggetta al D. Lgs. n. 231/2001 e la Segnalazione riguardi la commissione di reati presupposto o violazioni del Modello organizzativo adottato;
- avvalersi di altre funzioni aziendali ovvero rivolgersi a consulenti esterni;
- comunicare all'Organo Direttivo la valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in caso di Segnalazioni in malafede o con intento diffamatorio.

Tutte le attività come sopra descritte e la documentazione eventualmente acquisita relativa alle Segnalazioni sono registrate e conservate sulla Piattaforma, dove sono riportate in forma sintetica tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa, all'indagine condotta, alla reportistica prodotta.

7. Divieto di ritorsione - tutela dei Segnalanti e dei soggetti diversi dai Segnalanti, condizioni per beneficiare delle tutele disciplinate dalla presente Procedura

Il Segnalante non subirà alcuna discriminazione o ritorsione (neanche tentata o minacciata) per effetto della Segnalazione e non sarà tollerata alcuna condotta assunta in tal senso nei confronti del Segnalante.

Nel dettaglio con discriminazione o ritorsioni si fa riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa rete di demerito o referenze negative;

- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualsiasi atto di ritorsione è nullo. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico delle società del Gruppo De'Longhi.

I Segnalanti che ritengano di aver subito una ritorsione possono comunicare la circostanza all'ANAC, che può incaricare l'Ispettorato del Lavoro italiano di svolgere le relative indagini e verifiche.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere, altresì, denunciata alla funzione HR, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro italiano, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche all'organizzazione sindacale (se applicabile) indicata dal medesimo.

Viene garantita la tutela dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione e la riservatezza delle informazioni nei limiti di legge.

L'identità del Segnalato verrà mantenuta riservata in tutte le fasi della procedura di verifica della Segnalazione. In particolare, non verrà divulgata al responsabile del Segnalante, al Segnalato ovvero a terzi.

La riservatezza, oltre che all'identità del Segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante. Inoltre, la riservatezza viene garantita anche nel caso di

Segnalazioni - interne o esterne - effettuate tramite sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione.

Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La divulgazione (anche indiretta) dell'identità del Segnalante, al di fuori delle ipotesi sopra enunciate è da ritenersi una violazione della presente Procedura passibile di sanzione disciplinare.

Il Segnalante beneficia della protezione se:

- al momento della Segnalazione ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Procedura;
- la Segnalazione è effettuata in base a quanto previsto nella presente Procedura.

I motivi che hanno spinto il Segnalante a fare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non è punibile il Segnalante che, attraverso la propria Segnalazione, riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte da segreto (diverso dal segreto professionale, medico o forense);
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; o che offendono la reputazione del segnalato quando al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione è stata effettuata nelle modalità previste dalla presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Il Gruppo si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di realizzare, atti di ritorsione contro i Segnalanti o gli altri soggetti destinatari della presente Procedura.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

8. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e viene archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno del Gruppo sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione locale. Tale documentazione è archiviata sulla Piattaforma ed è accessibile solo ai componenti del Comitato Whistleblowing ed ai Focal Point Locali per le segnalazioni relative alle società del Gruppo di cui si occupano in base al loro coinvolgimento secondo le modalità di gestione delle Segnalazioni in precedenza descritte.

I documenti saranno conservati per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, ovvero fino a quando sarà necessario a norma di legge in caso di procedimenti giudiziari.

Nel caso in cui per la Segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato così come per le Segnalazioni svolte per incontro personale, la Segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura dei responsabili della gestione delle Segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale su apposito verbale documentale. Il Segnalante deve confermare il contenuto della trascrizione mediante sottoscrizione.

9. Comunicazioni periodiche/Flussi informativi

Il Gruppo di Lavoro Whistleblowing (per De' Longhi Appliances S.r.l. e De'Longhi Romania SRL) e il Comitato Whistleblowing (per tutte le altre società del Gruppo sia italiane che estere) predisporranno una relazione trimestrale riepilogativa delle Segnalazioni ricevute (comprendente anche le indagini che hanno portato alla eventuale archiviazione della Segnalazione) che invieranno a:

- Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità;
- Collegio sindacale per le società con sede in Italia;
- OdV delle società dotate di Organismo di Vigilanza per le segnalazioni dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Oltre a quanto sopra, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità i gestori delle Segnalazioni Whistleblowing potranno segnalare i casi che ritengono opportuno ai soggetti di cui sopra.

10. Sistema disciplinare

Alla luce di quanto già indicato nei precedenti paragrafi, il Gruppo De'Longhi valuterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che hanno posto in essere condotte illecite.

Analogamente, provvedimenti disciplinari saranno adottati a carico dei Segnalanti dipendenti del Gruppo che hanno effettuato con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono previste sanzioni anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra saranno adottati conformemente alle procedure aziendali in essere.

Il Gruppo può promuovere eventuali procedimenti giudiziari qualora ne sussistano i motivi.

11. Riservatezza e tutela dei dati personali

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto della Piattaforma per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto del GDPR. In particolare, il Gruppo De'Longhi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il Gruppo De'Longhi, nell'incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili violazioni, garantisce, anche attraverso l'uso della Piattaforma, la riservatezza dell'identità e/o l'anonimato del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

L'identità del Segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D. Lgs. n. 24/2023. È tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, è consentito rivelare l'identità del Segnalante previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e previo consenso espresso del Segnalante medesimo.

Ciò è consentito:

- laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- nel caso in cui nella gestione delle procedure di Segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza, nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il Gruppo De'Longhi informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Comitato Whistleblowing, dal Focal Point Locale o, a seconda della violazione, agli organi sociali, alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati, nella fase dell'istruttoria, a soggetti esterni specializzati, come descritto nel precedente Paragrafo 6.2.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione sono adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

12. Sanzioni

In caso di violazione delle previsioni di cui alla presente Procedura, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui ai Paragrafi 7 e 11 della presente Procedura;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 5 (relativamente al canale di Segnalazione interna) e 6, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando accerta che il Segnalante ha effettuato una Segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

13. Formazione del personale

Il Gruppo De'Longhi si impegna a fornire a tutti i dipendenti una formazione obbligatoria e aggiornata in ambito Whistleblowing, che illustri le procedure da seguire e le potenziali conseguenze in caso di cattiva condotta.

14. Pubblicità della presente Procedura

La presente Procedura è disponibile sul sito web del Gruppo De'Longhi, sull'Intranet aziendale ("GPM") ed integra quanto previsto nel Codice Etico.

Sul sito istituzionale del Gruppo De'Longhi è presente una pagina denominata "Whistleblowing" nella quale verrà riportato il link utile per l'accesso e l'utilizzo del canale interno costituito dalla Piattaforma.

Il Gruppo De'Longhi si riserva il diritto di modificare e rivedere il contenuto di questa Procedura in qualsiasi momento, nel rispetto della normativa applicabile.

Questa Procedura è stata approvata dall'Amministratore Delegato di De'Longhi S.p.A. in data 10 luglio 2024.